

ELEMENTI COMUNI DELLE SCHEDE INTERVENTO – Estratto emendamenti PSP (in corso di approvazione) da applicare a CSR

Modifica PSP						Corrispondente modifica su CSR																						
n. mod 119.2 EMENDAMENTO	intervento	Regione/ PA	Oggetto ed allocazione dell’emendamento	Testo PSP (comprendente sia aggiunte che eliminazioni)	Motivazione e impatto su target/milestones																							
I Notifica - pt.1	4.7 Elementi comuni dei tipi di interventi di sviluppo rurale	complessiva	Sottosezione 5. INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA	Altri suini di età superiore a 70 giorni	Eliminare riferimento in quanto le categorie codificate in BDN, utilizzando per i controlli il “censimento” al 31 marzo, si riferiscono al peso e non all’età. La modifica è una semplice riformulazione che non cambia il contenuto del PSP e pertanto non ha impatto su milestones e target finali	Nel capitolo 5.2.8 del CSR la tabella di conversione viene così modificata: TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027 <table><tr><th>CATEGORIA DI ANIMALI</th><th>INDICE DI CONVERSIONE IN UBA</th></tr><tr><td>Bovidi di oltre due anni di età</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Bovidi da sei mesi a due anni di età</td><td>0,6</td></tr><tr><td>Bovidi di meno di sei mesi</td><td>0,4</td></tr><tr><td>Equidi di oltre 6 mesi</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi- (modifica condizionata all'approvazione di modifica al PSP)</td><td>0,15</td></tr><tr><td>Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg</td><td>0,5</td></tr><tr><td>Altri suini di età superiore a 70 giorni</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Galline ovaiole</td><td>0,014</td></tr><tr><td>Altro pollame</td><td>0,03</td></tr><tr><td>Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età</td><td>0,15</td></tr></table>	CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA	Bovidi di oltre due anni di età	1,0	Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6	Bovidi di meno di sei mesi	0,4	Equidi di oltre 6 mesi	1,0	Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi- (modifica condizionata all'approvazione di modifica al PSP)	0,15	Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5	Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3	Galline ovaiole	0,014	Altro pollame	0,03	Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15
CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA																											
Bovidi di oltre due anni di età	1,0																											
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6																											
Bovidi di meno di sei mesi	0,4																											
Equidi di oltre 6 mesi	1,0																											
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi- (modifica condizionata all'approvazione di modifica al PSP)	0,15																											
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5																											
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3																											
Galline ovaiole	0,014																											
Altro pollame	0,03																											
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15																											
I Notifica - pt.55	SRA30	trasversale	Sezione 5	Per il primo anno di applicazione della nuova PAC (anno di domanda 2023), la richiesta di adesione a ClassyFarm deve avvenire entro la data di presentazione della domanda PAC	Modifica necessaria al fine di consentire l’adesione dei soggetti interessati in considerazione dei tempi necessari per la registrazione a Classyfarm e per la compilazione delle checklist di autocontrollo.	Il testo della scheda intervento SRA30 del CSR , alla sezione 3 – Finalità e descrizione generale , in corrispondenza dell’ Azione B – Classyfarm viene così modificato: Azione B – Classyfarm (....) Per il primo anno di applicazione della nuova PAC (anno di domanda 2023) la richiesta di adesione a ClassyFarm deve avvenire entro la data di presentazione della domanda PAC. L’Azione B è organizzata per Ambiti di miglioramento che a loro volta si articolano in diversi elementi. Di seguito sono riportati gli ambiti di valutazione e gli elementi selezionati dalla Regione Piemonte.																						
II Notifica – pt.191	SRA29	complessiva	Altri criteri di ammissibilità – C03	Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti in una notifica nello stato di “pubblicata” precedentemente all’avvio del periodo di impegno	La modifica si rende necessaria in quanto la condizione “di pubblicata” potrebbe escludere alcuni	Vedi specifica su scheda modifiche n.XXX																						

					beneficiari che pur avendo adempiuto agli obblighi previsti e quindi aver presentato la notifica antecedentemente all’inizio degli impegni, potrebbero essere esclusi in quanto lo stato di “pubblicata” è una condizione che ordinariamente si verifica entro i 90 giorni successivi alla presentazione della notifica stessa. Ciò comporterebbe un’esclusione dai benefici non corretta. Nonché per analogia con l’azione 29.1. di cambiamenti sui target intermedi e finali di cui all’art. 109, par. 1, lett a)	
II Notifica – pt.192	SRA29	complessiva	Altri criteri di ammissibilità – C03	In deroga al criterio di ammissibilità C03, per il 2023 le superfici e gli allevamenti eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” e all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere notificate precedentemente al 15 marzo 2023 compreso. Le Regioni/PPAA possono comunque prevedere termini più restrittivi rispetto alla data del 15 marzo 2023	In relazione alla modifica notificata il 15 marzo (segnata in colore verde), occorre che la stessa opportunità vada estesa anche agli allevamenti. È fondamentale per potere consentire l’accesso alle nuove superfici acquisite ed oggetto di contratto su base anno solare molto frequente soprattutto fra le aziende più giovani e dinamiche direttamente interessate alla adesione alla agricoltura biologica. La natura della presente richiesta emendativa è tale da non aver alcun effetto di cambiamenti sui target intermedi e finali di cui all’art. 109, par. 1, lett a)	Vedi specifica su scheda modificachen.XXX
6	4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale	complessiva	Sottosezione 5. INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI Inserimento	Trasformazione impegni Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale, se previsto dal complemento di programmazione regionale e con le modalità in esso declinate, è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto ai sensi dell’articolo 70 del regolamento (UE) n. 2115/2021 in un altro impegno, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a. la conversione ha effetti benefici significativi per l’ambiente; b. l’impegno esistente è rafforzato; c. il nuovo impegno è incluso in quelli previsti dal PSP e attivati nel complemento regionale	Integrazione proposta in quanto necessaria e trasversale a più SRA. senza impatto sui target	Nel testo CSR, il paragrafo 5.2.9 viene così integrato 5.2.9 Conversione degli impegni Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto ai sensi dell’articolo 70 del regolamento (UE) n. 2115/2021 in un altro impegno, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a. la conversione ha effetti benefici significativi per l’ambiente; b. l’impegno esistente è rafforzato; c. il nuovo impegno è incluso in quelli previsti dal PSP e attivati nel complemento regionale. È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni dell’intervento SRA01 in impegni di SRA29 “Produzione biologica”, di SRA12 “Colture a perdere, corridoi ecologici fasce ecologiche” e di SRD04 “Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali”.

						<p>A prescindere dal periodo svolto ai sensi dell'intervento SRA01, dovrà essere effettuato il nuovo impegno per tutta la durata da esso previsto.</p> <p>La trasformazione potrà essere autorizzata con le disposizioni attuative annuali.</p> <p>Per l'intervento SRA05 nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 5.2 all'Azione 5.1. Il beneficiario dovrà rispettare i nuovi impegni per la rimanente durata dell'iniziale periodo di impegno.</p>
9	4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale	complessiva	Sottosezione 5. INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI Inserimento	la sua azienda o il suo allevamento a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde alla parte trasferita per il restante periodo	Modifica necessaria per inserire anche la parte degli allevamenti che prima era stata per errore non inserita. E, modifica necessaria per maggiore chiarezza. senza impatto sui target	<p>Nel testo CSR, il paragrafo 5.2.6 viene così integrato:</p> <p>5.2.6 Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda o il suo allevamento a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno alla parte trasferita per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.</p>
11	4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale	complessiva	Sottosezione 6. DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO Inserimento	Nelle disposizioni attuative delle AdG sono definite le condizioni necessarie al fine di soddisfare quanto richiesto dagli atti unionali in materia di aiuti di stato per attestare la compatibilità degli aiuti concessi con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lettera c) del Trattato.	<p>inserimento necessario al fine di prevedere che interventi che costituiscono aiuti di stato in fase attuativa si possano inserire tutte le prescrizioni obbligatorie derivanti dagli atti unionali, anche se non espressamente previste nelle singole schede del PSP, permettendo così che le comunicazioni in esenzione e notifica siano opportunamente allineate.</p> <p>senza impatto sui target</p>	Vedi scheda modifica specifica per Aiuti di Stato n.XXX
12	SRA01 - ACA 1 - produzione integrata	trasversale	Sez 5 criteri di ammissibilità dei beneficiari inserimento	C04 Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata. secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio. Per l'anno 2023, l'adesione avviene entro il 15 maggio 2023 o data successiva stabilita dalla norma SQNPI Adesione, gestione e controllo, fermo restando la partenza degli impegni al 1 gennaio 2023.	La modifica (parte evidenziata in rosso) si aggiunge a quanto notificato il 15 aprile (evidenziato in giallo). La modifica è necessaria per allineare le superfici con le quali si aderisce all'intervento a quelle della domanda unica, il cui termine di presentazione nel 2023, fissato al 15 maggio, è stato prorogato. Senza impatto sui target	<p>All'interno della scheda intervento SRA01 del CSR, nella sez.6 – Criteri di ammissibilità, il CR04 viene così integrato:</p> <p>CR04 – Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata, secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio. Per l'anno 2023, l'adesione avviene entro il 15 maggio 2023 o data successiva stabilita dalla norma SQNPI Adesione, gestione e controllo, fermo restando la partenza degli impegni al 1 gennaio 2023;</p>

122	SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	Complessi va	Sezione 5 Progettazione Inserimento/ eliminazione	<p>La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).</p> <p>Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell’inizio del periodo d’impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.</p> <p>Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno e/o pagamento, la stessa potrà ricevere il pagamento dell’Azione 1, per l’intera annualità, solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30/6 dell’anno di impegno a cui si riferisce la domanda. Limitatamente a questa ultima disposizione*, condizioni più restrittive possono essere definite nei relativi complementi di programmazione regionali.</p> <p>Per le Regioni e Province autonome Piemonte, Bolzano, Veneto, Emilia-Romagna che hanno aperto bandi non condizionati, per la sola annualità 2023, viene mantenuta la formulazione originale "Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell’inizio del periodo d’impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi</p>	<p>Italia: il rimando ai complementi di programmazione si rende opportuno per garantire una flessibilità su scala regionale riguardo al tipo di pagamento da riconoscere per le superfici che concludono il periodo di conversione nell’anno di impegno a cui si riferisce la domanda. Inoltre, L’integrazione proposta garantisce un pagamento congruo in base all’attività svolta (conversione o mantenimento) per la parte preponderante dell’anno solare e introduce elementi di flessibilità regionale e di rimando ai complementi di programmazione regionale. E’ prevista una deroga per le Regioni che hanno bandi non condizionati aperti per il 2023.</p> <p>(*) esplicitato per migliore chiarezza in ottemperanza obs 70bis</p> <p>Senza impatto sui target</p>	Vedi specifica su scheda modifichen.XXX
228	4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale	complessi va	Sottosezione numerica aggiuntiva Inserimento	<p>I potenziali beneficiari saranno debitamente informati, tramite i contenuti di cui ai bandi per la domanda del sostegno di taluni interventi, sui possibili livelli minimi di pagamento rispetto al livello del pagamento standard nel caso di un numero estremamente elevato di richiedenti appunto ammissibili al sostegno.</p> <p>Per gli interventi a superficie e a capo relativi all’articolo 70 del Reg. (Ue) 2115/2021, nel caso in cui le superfici ammissibili ed i capi indicati nelle domande di sostegno siano molto più ampi rispetto al programmato e al fine di accogliere il maggior numero possibile di domande nel perseguire gli obiettivi ambientali degli interventi in questione, le Regioni e le PP AA di Trento e Bolzano interessate potranno ridurre il livello del pagamento rispetto a quanto indicato nel Piano strategico. Tale riduzione non potrà essere superiore al 50% rispetto al livello del pagamento indicato nel Piano stesso.</p> <p>Al fine, inoltre, di assicurare il rispetto dei contenuti legali dei bandi sinora pubblicati relativi all’annualità finanziaria 2023-2024 e che si basano sul testo del Piano strategico</p>	<p>Inserimento necessario quale Giustificazione integrativa di cui alla sezione “Part II – List of identified concerns” e quesito orizzontale C a più intervenienti di cui alla WL della seconda notifica</p> <p>senza impatto sui target</p>	<p>Nel testo CSR, il paragrafo 5.2.10 viene così integrato:</p> <p>5.2.10 Premi concedibili</p> <p>I livelli di premio previsti sono stati individuati all’interno dei massimali determinati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), con l’eccezione degli interventi con uno o più impegni aggiuntivi specifici regionali, il cui livello di premio è determinato dall’Amministrazione Regionale e certificato da Soggetti all’uopo incaricati dalla Regione.</p> <p>A partire dalle domande di sostegno dall’annualità finanziaria 2024/2025 per i soli interventi discendenti dall’articolo 70 del Reg. (Ue) 2115/2021, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>- I potenziali beneficiari saranno debitamente informati, tramite i contenuti di cui ai bandi per la domanda del sostegno di taluni interventi, sui possibili livelli minimi di pagamento rispetto al livello del pagamento standard nel caso di un numero estremamente elevato di richiedenti appunto ammissibili al sostegno.</p> <p>- Per gli interventi a superficie e a capo relativi all’articolo 70 del Reg. (Ue) 2115/2021, nel caso in cui le superfici ammissibili ed i capi indicati nelle domande di sostegno siano molto più ampi rispetto al programmato e al fine di accogliere il maggior numero possibile di domande nel perseguire gli obiettivi ambientali degli interventi in</p>

				approvato il 2 dicembre 2022, il dispositivo di cui sopra (la percentuale massima di riduzione del livello di pagamento) si applica a partire dalle domande di sostegno dall’annualità finanziaria 2024/2025 per i soli interventi discendenti dall’articolo 70 del Reg. (Ue) 2115/2021		questione, l’Autorità di Gestione potrà ridurre il livello del pagamento rispetto a quanto indicato nel CSR. Tale riduzione non potrà essere superiore al 50% rispetto al livello del pagamento indicato nel CSR stesso.
229	4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale,	complessi va	1. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR Inserimento	Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell’art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell’ambito dell’art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all’articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115	La formulazione del testo già approvato non teneva conto che per alcuni interventi (es. ACA 18) è previsto che il pagamento ai beneficiari non avvenga sotto forma di importo a superficie e/o a capo bensì sotto forma di importi forfettari ai beneficiari, ai sensi dell’art. 70, comma 8, del Reg. 2021/2115. L’emendamento proposto mira quindi a sanare tale lacuna e ad inquadrare correttamente tali pagamenti nell’ambito delle disposizioni sull’ammissibilità delle spese senza impatto target	Nel testo CSR, il paragrafo 5.8.3 viene così integrato: 5.8.3 Ammissibilità delle spese al Feasr Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell’art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell’ambito dell’art. 75 del medesimo regolamento, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all’articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. (...)
230	SRA18 – impegni per l’apicoltura	trasversal e	Sez. 5 – altri obblighi Eliminazione	Altri obblighi Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 001 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 002 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).	Nel corso del negoziato per la prima approvazione del PSP, si è condivisa con la Commissione la scelta di inquadrare l’intervento nell’ambito degli interventi non SIGC. Di conseguenza, l’intervento non rientra nel campo di applicazione della condizionalità rafforzata e condizionalità sociale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 12 e 14 del Reg. UE 2021/2115. Ne consegue che la sezione “altri obblighi” della scheda d’intervento deve essere opportunamente modificata senza impatto target	All’interno della scheda intervento SRA18 del CSR, nella sez.6 – Altri obblighi , viene eliminato il paragrafo “Altri obblighi” in cui erano riportati gli obblighi di condizionalità. SRA18 – Altri obblighi Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 001 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 002 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra GGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale e alle indicazioni riportate nel punto “condizionalità” del capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR.